

Legge federale che rettifica il decreto federale concernente il controllo degli espianti (art. 20 e 33)

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 33 capoverso 2 della legge del 23 marzo 1962¹ sui rapporti fra i Consigli;

visti il rapporto della Commissione di redazione del 1° maggio 2002² e il parere del Consiglio federale del 29 maggio 2002³,

decreta:

Art. 1

Gli articoli 20 e 33 del decreto federale del 22 marzo 1996⁴ concernente il controllo degli espianti sono modificati come segue:

Art. 20 cpv. 3 e 4

³ Il Consiglio federale disciplina gli obblighi del titolare dell'autorizzazione per il trapianto sull'essere umano di espianti animali. Stabilisce segnatamente:

- a. l'obbligo di effettuare controlli medici costanti del ricevente di un espianto animale;
- b. l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti qualora accerti fatti rilevanti per la protezione della salute;
- c. l'obbligo di registrare tutti i dati rilevanti per la protezione della salute e di metterli a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta;
- d. la durata di conservazione dei dati registrati.

⁴ Il Consiglio federale può prescrivere un'autorizzazione per ogni singola importazione di cellule staminali.

Art. 33 cpv. 1 lett. a

¹ Chiunque intenzionalmente o per negligenza e senza commettere un delitto giusta l'articolo 32:

- a. compie senz'autorizzazione atti per i quali è necessaria un'autorizzazione o non soddisfa le condizioni connesse ad un'autorizzazione (art. 18 cpv. 2 e 18a);

1 RS 171.11
2 FF 2002 3899
3 FF 2002 ...
4 RS 818.111

Art. 2

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore un giorno dopo la scadenza del termine di referendum.

3504